



Comune di Seniga

(Provincia di Brescia)

Via San.Rocco,7 - 25020 Tel. 030 9955027

www.comune.seniga.bs.it

n° Prot. assegnato dal sistema

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE n° 07 del 15/10/2026
PER IL POSTICIPO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE A USO
RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENIGA PER LA STAGIONE TERMICA 2026-2027.**

IL SINDACO

Vista la L. 10/1991 *“Norme per l’attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;

Visto il D.P.R 26.8.1993 n. 412 e il D.P.R. 16.4.2013 n. 74;

Vista la DGR XI/3502 del 5.8.2020 *“Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020”* e, in particolare, quanto disposto dall’art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: *“In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili”*;

Vista la DGR XII/2634 del 24.06.2024 con cui è stato statuito *“(…) di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall’art. 5 del DPR n. 74/2013 e ribadita dalla d.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l’anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteorologiche che ne giustifichino l’applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA (...)”*;

Preso atto che, il territorio del Comune di Seniga è inserito nella “Zona climatica E” dell’art. 4, del DPR n. 74/2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento pari a n. 14 ore giornaliere nel periodo temporale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile, ossia nell’anno di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Considerato che:

- il Comune di Seniga è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano una sorgente di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- le previsioni meteorologiche danno un quadro di stabilità e le temperature che si stanno registrando e che vengono previste per i prossimi giorni dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;

Dato atto che la previsione del posticipo di una settimana dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026 del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile possa contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti, in linea con quanto previsto dall’Accordo del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell’aria;

DISPONE

- **Il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026.**

C_I607 - COMUNE DI SENIGA (BS) - 1 - 2026-10-15 - 0004103 - CLASS: 06 - 09 - 00

- Al di fuori del periodo di accensione consentito (fra il 15 e il 22 ottobre 2026) e senza alcuna ulteriore disposizione dell'Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore giornaliere);
- il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile non si applicano: agli edifici di cui al DM n. 383 del 6/10/2022 art. 1 c. 4 ed in particolare
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.lgs.267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) e del capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia.

La responsabilità per le inadempienze è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del bene sul quale verranno riscontrate.

DISPONE

competenti organi la vigilanza adottino le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

che l'ufficio segreteria preposto, provveda alle comunicazioni ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia, o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi fissati dalla legge.



IL SINDACO
Elena Ferrari